



CITTA' DI NOVATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

Tel. 02/354731 - Fax 02/33240000 - P.IVA 02032910156
Sito web: www.comune.novate-milanese.mi.it

ORDINANZA N. 237 DEL 23/12/2013

Ufficio: **POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE AREA SICUREZZA**

Oggetto: Disposizione per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi, utilizzo mortaretti, razzi e similari.

IL SINDACO

Considerato che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lagnanze da parte di numerosi cittadini ed in special modo nel mese di dicembre, con l'approssimarsi delle Festività del Santo Natale e di Capodanno.

Dato atto che l'imperizia nell'uso e accensione dei fuochi e/o giochi pirici, da parte di persone poco attente al rispetto delle minime precauzioni, soprattutto in spazi affollati e/o presso altri luoghi, pubblici e privati, quali ad esempio i giardini e parchi, costituisce serio pericolo per l'incolumità delle persone.

Rilevato, peraltro, che lo scoppio di petardi, di razzi, di mortaretti, di vario genere e categoria, può costituire serio pericolo sia per chi ne fa uso sia per le persone terze, animali e cose.

Considerato che è innegabile l'esistenza di un oggettivo pericolo, anche per i giochi pirotecnicci, per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico poiché, in ogni caso, si tratta di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venga accidentalmente colpito.

Considerato che in base alla vigente normativa è possibile vietare, in via generale ed in assoluto la vendita di fuochi artificiali nonché dei giochi pirici, classificati dall'art. 82 del regolamento di esecuzione del TULPS, di IV[^] categoria (artifici e prodotti affini negli effetti esplosivi) e di V[^] categoria (giocattoli pirici) per i quali è consentita la vendita al pubblico in negozi autorizzati.

Rilevata, altresì, la necessità, per quanto possibile, di limitare rumori nell'ambito urbano, a tutela della quiete pubblica e del riposo dei cittadini, non sottovalutando gli aspetti di inquinamento ambientale che sono parimenti importanti.

Considerato, quindi, necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale.

Viste le norme del T.U. RD 18.06.1931 n. 773, nonché del RD 06.05.1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS).

Visto il D.lgs 4.04.2010 n. 58.

Visti gli artt. 678, 679, 703 del Codice Penale.

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 nonché l'art. 7bis, e richiamato il dispositivo della Giunta comunale, assunto con deliberazione atti n. 211, del 29.07.2008.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 9.08.2011.

Vista la nota della Questura di Milano del 16.12.2013 Cat. G1/7 MASS avente ad oggetto: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnicci. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia. Rilevazione ed analisi dei dati concernenti gli incidenti verificatesi, l'attività svolta e i sequestri effettuati, che richiama la circolare del Ministero dell'Interno atti n. 557/PAS.XV.H.8, del 13.12.2013, di pari oggetto.

Ritenuto di dover provvedere in merito,





CITTA' DI NOVATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

Tel. 02/354731 - Fax 02/33240000 - P.IVA 02032910156
Sito web: www.comune.novate-milanese.mi.it

ORDINA

- 1) è fatto divieto in tutto il territorio comunale, di accensione e/o lancio di razzi e di fuochi artificiali, di spari di mortaretti e petardi etc., ad eccezione dei prodotti declassificati appartenenti, dall'11.09.2011, alla categoria IV o categoria V gruppo C, D e E;
- 2) il divieto assoluto di vendita di prodotti non omologati CE, fatta esclusione dei prodotti di IV e V categoria, nonché della vendita in forma itinerante o su aree pubbliche dei fuochi artificiali, dei giochi pirotecnicici e dei giocattoli pirici, dal 24.12.2013 sino a tutto il 10.01.2014.

Contestualmente,

DISPONE

- che l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00 fatto salvo quanto assunto dalla Giunta comunale, con deliberazione atti n. 211, del 29.07.2008, nonché le conseguenti segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per le eventuali condotte trasgressive, che non integrano altresì violazione penale;
- che la presente ordinanza, immediatamente pubblicata all'albo e sul sito istituzionale del Comune di Novate, ha effetto immediato

DISPONE

inoltre, l'invio della presente Ordinanza nei modi e termini di legge ai soggetti interessati:

- Questura di Milano;
- Comando Stazione Carabinieri di Novate Milanese;
- Comando Guardia di Finanza di Paderno Dugnano;
- Comando di polizia locale di Novate Milanese;
- Nucleo Volontari della Protezione Civile di Novate Milanese;

di dare atto che, a norma dell'art. 3 - comma 4° - della legge 241 del 7.08.1990, avverso la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 gg. dalla pubblicazione. In alternativa, nel termine di 120 gg., sempre dalla pubblicazione all'albo, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Novate Milanese, 23 dicembre 2013



Il Sindaco
Lorenzo Guzzeloni

Il resp. del procedimento: Vincenzo Testa
Comandante della Polizia Locale